

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 11 febbraio 2016

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente [Michele BORDO](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Omissis

[Michele BORDO](#) (PD), *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione – per la quarta volta nella presente legislatura – affronta l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione.

Ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Intende far osservare che nei tre anni successivi all'approvazione della riforma il Parlamento ha proceduto all'approvazione di sei leggi ordinarie di attuazione del diritto europeo, ovvero tre leggi di delegazione europea e tre leggi europee (riferite agli anni 2013, 2013-secondo semestre e 2014). Nella legislatura corrente è stato quindi possibile accelerare il percorso di recepimento della normativa dell'Unione, garantendo l'attuazione in via legislativa di oltre cento direttive (117, quelle attuate al 31 gennaio 2016), alcune delle quali (oltre 20) erano contenute nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, di cui era stata avviata l'istruttoria parlamentare nella precedente legislatura, ma che non furono mai approvate.

Prima di procedere alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge, segnala che, nei giorni scorsi, è stato presentato – presso l'altro ramo del Parlamento – il disegno di legge europea 2015 (S.

2228), di cui il Senato dovrebbe iniziare l'esame nei prossimi giorni.

Anche con riguardo al 2015, quindi, si conferma la scelta procedurale del Governo – già adottata con le leggi riferite all'anno 2014 – di sottoporre, in via separata, i due provvedimenti all'esame delle due Camere, che li esamineranno quasi contestualmente.

Il disegno di legge C. 3540 che ci accingiamo ad esaminare in sede referente, e sul quale tutte le Commissioni permanenti dovranno esprimersi in sede consultiva, nell'ambito della cosiddetta «sessione comunitaria», espressamente disciplinata nel Regolamento della Camera (articolo 126-ter), consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.

L'articolato contiene disposizioni di delega e principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, per il recepimento di una direttiva (2014/17/UE) il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, che è già stata conferita con la precedente legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015, articolo 1 e allegato B).

Segnala che negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive. La direttiva 2011/91/UE, invece, non risulta inserita negli allegati, in quanto la relativa disposizione di delega legislativa è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il disegno di legge ha ad oggetto il recepimento delle direttive pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE), successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2014, avvenuta lo scorso 14 maggio 2015. Come ricorderete, il testo non subì modificazioni presso la Camera dei deputati e fu approvato definitivamente il successivo 2 luglio. Pag. 149

Tra le direttive inserite nel disegno di legge di delegazione europea 2015, invero, cinque sono state pubblicate nel 2015, due sono riferite al 2014 e una al 2011.

Quanto alle direttive pubblicate nell'anno 2015, complessivamente circa 40, rileva che: per alcune la delega per il recepimento in via legislativa è stata conferita con legge di delegazione europea 2014; in alcuni casi, si prevede un recepimento in via amministrativa; sono numerose, tuttavia, le direttive (pubblicate nel 2015 nella GUUE), che non risultano inserite nel presente disegno di legge.

Con riferimento ai tempi di recepimento, sottolinea che il provvedimento in esame non contempla direttive per le quali sia già scaduto il termine fissato per il recepimento nell'ordinamento nazionale. Il termine scadrà nel corso del 2016 per quattro direttive, e nel corso del 2017, per due direttive; infine, una direttiva andrà recepita entro il 2018.

L'articolo 1, come di consueto, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri eventualmente previsti, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

In particolare, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il regolamento europeo, in vigore dal 1° gennaio 2015, richiede agli Stati membri di introdurre una disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni, ai controlli doganali, all'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, alla stesura di piani di azione sui vettori, nonché alla definizione di disposizioni procedurali. Inoltre, il regolamento prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute. Principi e i criteri direttivi specifici di delega legislativa sono indicati nel comma 2.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La delega Pag. 150 mira all'adeguamento ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il comma 2 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.

L'articolo 5 reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi. La disposizione è volta ad accrescere la portata della tutela consolare da parte delle autorità consolari di altri Stati membri, rafforzando la garanzia di rimborso dei costi sostenuti. Il comma 1 detta un principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1° maggio 2018.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che – nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 – provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il comma 2 (lettere a)-g)) indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici, prevedendo, in particolare, la necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti i prodotti e le tecnologie a duplice uso, le sanzioni in materia di embarghi commerciali, l'esportazione di materiali proliferanti (regolamento (CE) n. 428/2009; regolamenti (UE) nn. 599/2014 e 1382/2014, che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/2009; regolamento (CE) n.1236/2005 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011).

L'articolo 7, delega il Governo – entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015 – ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. Si tratta dell'adeguamento alla nuova disciplina sovranazionale, nonché all'aggiornamento e riordino degli organismi che presiedono all'emanazione delle regole tecniche (Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione). Il comma 2 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.

L'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del

Consiglio. Principi e criteri direttivi specifici di delega, sono introdotti dal comma 2. Una delega per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative è contenuta al comma 4, mentre il comma 5 prevede una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di delegazione europea 2015, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e caratteri fondamentali, nonché di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività. Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta. Pag. 151 di informazioni ad enti pubblici e privati. Il comma 2, lettere a)-m), contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riflettono i principi concordati nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP).

L'articolo 10 legge individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al comma 2, lettere a)-g), si prescrive che il Governo emani a tal fine un decreto legislativo, secondo principi e criteri direttivi specifici. Il comma 3 impone al Governo di assumere le iniziative necessarie per incentivare la definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.

L'articolo 11, reca una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2015/760, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, in materia di fondi di investimento europei a lungo termine (*European Long-Term Investment Funds – ELTIF*). Gli ELTIF sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori. Il regolamento fissa requisiti uniformi riguardo alle procedure di autorizzazione, alle tipologie di investimento e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF, perseguendo, al contempo, un livello elevato di tutela degli investitori. Al comma 2, sono previsti principi e criteri specifici per l'esercizio della delega, da attuare mediante modificazioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo 12 elenca principi e criteri direttivi specifici (comma 1, lettere a)-q)) per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con la legge di delegazione europea 2014 – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – *Mortgage Credit Directive*) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.

Segnala che il 21 gennaio 2016 è stato presentato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE (Atto n. 256), posto che il termine per l'esercizio della delega è fissato al 21 gennaio 2016, in quanto la direttiva indica come termine per il recepimento il 21 marzo 2016. Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1° marzo 2016. Stante l'avvenuto esercizio della delega, occorrerebbe chiarire la portata dell'articolo 12 in esame, alla luce dell'imminente scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega all'attuazione nell'ordinamento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di

pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Ricorda che il decreto-legge n. 3 del 2015 ha parzialmente recepito la direttiva, per quanto riguarda l'aspetto della portabilità dei conti di pagamento; inoltre una prima disciplina del conto «di base» è contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 14 contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della «quarta direttiva antiriciclaggio» – direttiva (UE) 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 che completa Pag. 152 la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017. L'accordo sul testo della quarta direttiva antiriciclaggio è stato raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea con il Parlamento e la Commissione europea nel dicembre 2014 sotto la presidenza italiana. In sintesi, la quarta direttiva intende graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio. Il regolamento UE 2015/847 – che si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 – amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il comma 1 prevede che il Governo eserciti la delega, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega, contenuti alle lettere a)-n)).

Alcune delle direttive inserite negli allegati A e B, che sono oggetto della delega di cui all'articolo 1, comma 1, andranno recepite sulla base dei principi e criteri generali di delega, di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 234 del 2012, posto che il disegno di legge di delegazione europea 2015 non introduce ulteriori principi e criteri specifici di delega.

Si tratta dei seguenti atti:

direttiva (UE) 2015/565 che prevede l'impiego di un codice unico europeo di identificazione per tutti i tessuti e le cellule umani distribuiti nell'Unione europea ai fini dell'applicazione sull'uomo, nonché prescrizioni tecniche attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29 ottobre 2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017 (allegato A);

direttiva 2014/26/UE – da recepire entro il 10 aprile 2016 – che intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti. Inoltre, intende garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on line di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera (allegato B);

direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i requisiti per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica e per gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE. In particolare, la direttiva reca misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori, nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. Il termine per il recepimento è fissato al 21 aprile 2017 (allegato B);

direttiva (UE) 2015/720, che modifica la direttiva 94/62/CE inserendovi misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente. Il termine per il recepimento è stato fissato al 27 novembre 2016.

[Sandro GOZI](#), *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei*, ricorda, come anche rilevato dal Presidente Bordo nella relazione illustrativa, che quella in esame è la quarta Legge di delegazione europea che il Parlamento esamina nell'ultimo biennio, confermando l'impegno assunto dal Governo e dalle Camere di procedere con un ritmo sostenuto nel recepimento della normativa dell'Unione. Il risultato di questo sforzo è il calo costante del numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, con i conseguenti benefici derivanti da

un adeguamento Pag. 153più tempestivo alla normativa europea.

L'auspicio del Governo – nel rispetto naturalmente della sovranità del Parlamento – è che si possa proseguire con il metodo sinora adottato, anche nelle modalità di presentazione pressoché contemporanea dei disegni di legge di delegazione europea e europea, l'uno alla Camera, l'altro al Senato, secondo un principio di alternanza, affinché i provvedimenti possano poi essere approvati in seconda e definitiva lettura.

Si limita quindi a richiamare, tra le diverse disposizioni di rilievo contenuto nel provvedimento, i contenuti dell'articolo 11, frutto di un impegno assunto nel corso del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, che reca una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2015/760 in materia di fondi di investimento europei a lungo termine.

La disposizione è volta alla definizione di uno strumento normativo che potrà facilitare gli investimenti di lungo periodo e che si auspica potrà dare impulso ad una nuova politica di investimenti europea.

[Francesca BONOMO](#) (PD) ringrazia il sottosegretario Gozi per l'importante lavoro che il Governo – insieme al Parlamento – sta svolgendo per un più tempestivo recepimento delle direttive europee.

Richiama quindi l'attenzione sulla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, contenuta nell'Allegato B al provvedimento e il cui termine di recepimento scade il 10 aprile 2016. Si tratta di una materia di grande rilievo e di notevole interesse, sulla quale si è già avviata una riflessione in ambito parlamentare. Riterrebbe opportuno un approfondimento sul tema, anche al fine di una eventuale definizione di principi e criteri direttivi della delega che il Governo sarà chiamato ad esercitare; giudica infatti particolarmente utile mettere in piedi un sistema di *governance* trasparente del settore, atteso anche dagli operatori del settore.

[Michele BORDO](#), *presidente*, condivide la richiesta di approfondimento avanzata dall'onorevole Bonomo, che potrà essere svolta anche attraverso le opportune attività conoscitive, da definire in sede di ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.